



ATTO COSTITUTIVO

In data 15/07/2020 alla Via Viale dei tigli 13 in Casalnuovo di Napoli si sono riuniti i Signori:

1. Vincenzo Del Mastro - Nato a Torre Del Greco (Na) il 02/08/1989 - Residente in Vico Bonanni 34, San Giuseppe Ves. (Na) -
DLMVCN89M02L259M
2. Carmela Lauro - Nata a Acerra (Na) il 26/12/1997 - Residente in Via Vicinale San Giuliano 26, Casalnuovo di Napoli (Na) -
LRACML97T66A024Y
3. Luca Del Mastro - Nato a Scafati (Na) il 29/01/1993 - Residente in Vico Bonanni 34, San Giuseppe Ves. (Na) - LMLCU93A29I483W
4. Anna Leone - Nata a Caserta (Ce) il 13/08/1996 - Residente in Via Grotta 9, San Nicola la strada (Ce) - LNNNA96M53B963V
5. Mariangela Amendola - Nata a Torre Del Greco (Na) il 26/03/1982 - Residente in Via Pirandello 9, Casalnuovo di Napoli (Na) -
MNDMNG82C66L259J
6. Martina Carotenuto - Nata a Massa di Somma (Na) il 26/06/1996 - Residente in Via libero grassi 34, Sant'Anastasia (Na) -
CRTMTN96H66M289E
7. Alessio Vacca - Nato a Napoli (Na) il 01/09/2000 - Residente in Via Carmignano 4, Casalnuovo di Napoli (Na) - CCLSS00P01F839G

Con lo scopo, mediante la presente scrittura privata, di convenire e stipulare quanto segue:

- 1) È costituita tra i componenti un'Associazione di Promozione Sociale senza fine di lucro denominata "Art.s Art School APS".
L'Associazione ha la sede legale in Viale dei tigli 13, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

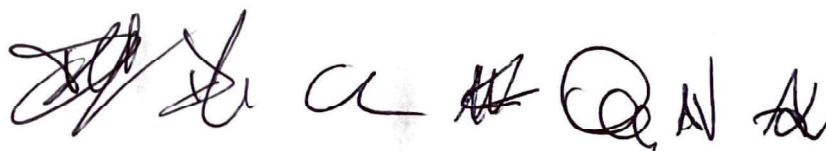
2) L'Associazione è senza fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, assistenziale, culturale, ricreativa e del tempo libero così come meglio specificato nello statuto sociale. I costituenti si danno reciprocamente atto di aver versato a favore della Associazione la somma di euro 140 che costituisce il patrimonio iniziale della medesima. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Per i primi 4 anni i costituenti determinano nel numero di 3 membri il Consiglio Direttivo che viene così eletto:

Presidente: Vincenzo Del Mastro

Vicepresidente: Carmela Lauro

Segretario e Tesoriere: Luca Del Mastro

L'Associazione è retta dallo Statuto, redatto ai sensi del decreto legislativo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 383/2000 e del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117 che, approvato dai componenti, è trascritto in calce al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. Il Presidente dell'Associazione viene delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'affiliazione ed il riconoscimento della Associazione da parte di un Ente di promozione sociale con



finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni e ad iscrivere l'associazione nei Registri Pubblici previsti dalle norme di legge.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO A Casalnuovo di Napoli IN DATA 15/07/2020

Vincenzo Del Mastro

FIRMA

Carmela Lauro

FIRMA

Luca Del Mastro

FIRMA

Anna Leone

FIRMA

Mariangela Amendola

FIRMA

Martina Carotenuto

FIRMA

Alessio Vacca

FIRMA

 **agenzia entrate**  **Direzione Provinciale di Napoli**
Ufficio Territoriale di Nola
Atto registrato al n. 1597/3
In data 13-08-2020
Totale versato 200,00 euro
Il Direttore Territoriale



STATUTO

1 – Denominazione e sede: È costituita un'associazione di promozione sociale ed assistenziale ai sensi degli artt. 18 della Costituzione, art. 36 e ss. del c.c., della L.383/200, della Legge Regione Campania n.4 del 2011 e del D.lgs. n. 117/2017 così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 105 del 2018 "Art.s Art School APS" qui di seguito detta Associazione. L'Associazione ha sede legale in Viale dei tigli 13, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

2 – Scopo: L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative per perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d), i), k), l), u) e v), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, assistenziali, culturali, comprese le attività didattiche con particolare riguardo alle attività culturali nel campo musicale, teatrale e delle arti visive digitali.

L'Associazione può divulgare la propria attività:

- attraverso l'insegnamento e la pratica, promuovendo e gestendo iniziative e corsi di preparazione e perfezionamento per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione delle persone operanti nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituendo banche dati telematiche, creando e pubblicando materiali didattici e stampa e/o in formato elettronico, realizzare e pubblicare bollettini e riviste di materiale audiovisivo e editoriale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione e giornali, nonché tramite internet (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, creando e gestendo uno o più siti web) e attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzo di comunicazione;
- organizzare viaggi e soggiorni di istruzione anche all'estero;
- svolgere tutte le attività necessarie all'uopo, come la definizione di accordi con altre organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni e fondazioni promuovendo e organizzando, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, anche con l'ausilio di persone competenti, seminari, incontri, corsi individuali e collettivi, visite guidate, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, eventi, mostre, iniziative editoriali, attività di animazione e aggregazione, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, enti pubblici o privati. Tutte le



attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza.

L'associazione potrà anche adoperarsi per:

- a) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, sociali, ricreative e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- b) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività, comprese le rassegne e le fiere, che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) l'organizzazione e la promozione di convegni, mostre, concorsi, viaggi e soggiorni di istruzione anche all'estero ed attività ricettive, nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, e/o dei tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- d) l'organizzazione di attività di raccolta fondi anche per finalità di beneficenza;
- e) partecipare a progetti, bandi di concorsi le cui finalità sono riconducibili agli scopi e attività istituzionali;
- f) potrà assumere o collaborare, per l'attuazione dei propri scopi ed attività istituzionali, relatori esperti o altro personale specializzato anche fra soggetti non soci dell'Associazione.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle attività diverse che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività diverse vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi soci. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione potrà istituire centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari, in via secondaria e strumentale, di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza; organizzazione di attività di raccolta fondi. Per raggiungere tali scopi l'associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali saranno interamente ed in ogni caso destinati agli scopi sociali. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.



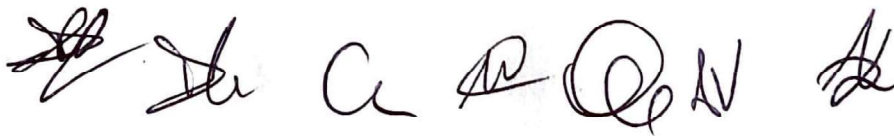
L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del D.lgs. n. 117/2017; i collaboratori a nessun titolo potranno vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria.

4 – Soci diritti e doveri

I soci ordinari sono coloro che fanno domanda di ammissione mediante modulo a ciò predisposto al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. I soci fondatori sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e lo statuto e si distinguono da quelli ordinari solo ed esclusivamente per tale caratteristica, in quanto resta ben inteso che i diritti e doveri dei soci fondatori sono identici a quelli degli ordinari. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro novanta giorni, rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con l'iscrizione del nominativo nel libro soci e qualora la stessa non venisse successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'iscrizione nel libro soci e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. La qualifica di socio è a tempo indeterminato. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell'Associazione, libero accesso alla sede sociale e alle sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della tessera e della quota associativa annuale. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti, per danni morali o materiali all'Associazione, per comportamento scorretto. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo ma debitamente comunicate e motivate all'interessato. Quest'ultimo avrà la facoltà entro 30 giorni dalla comunicazione di far ricorso all'Assemblea dei soci ed in tal caso il provvedimento di esclusione resta sospeso sino alla delibera assembleare oppure, in caso di morosità, entro lo stesso termine provvedere al pagamento della quota associativa. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. Le attività svolte dai soci in favore dell'Associazione sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità salvo diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle



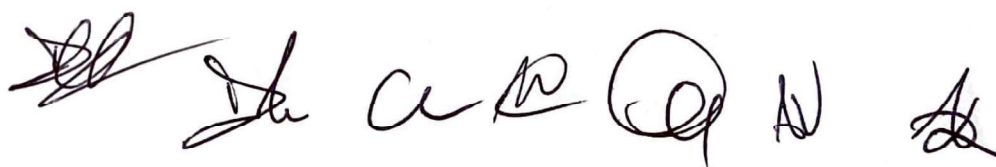
attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purchè rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

5 – Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'organo di Controllo (se sussistono i requisiti di legge per la sua istituzione).

6 – Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane e decide in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* e comunque sempre anche tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
2. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari. Quella ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del c.c., comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21 c.c., commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
4. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



5. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno.

6. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

7 – Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, viene eletto tra i soci, dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

2. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

3. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal vicepresidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

8 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, rimane in carica un biennio e può essere rieletto. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il consiglio direttivo cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora si dovesse optare a maggioranza per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

A series of seven handwritten signatures in dark ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the board of directors.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

5. Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

6. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva tenuta ai sensi del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

9 – Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal già menzionato articolo.

10 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

11 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.



3. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 Luglio 2017 n. 117. 4. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

12 – Patrimonio sociale e libri sociali

Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati; contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione; dai beni di proprietà dell'associazione. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'Art. 2 dello statuto. L'associazione deve tenere i libri sociali indicati dall'art.15 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e possono essere esaminati dagli associati presso la sede sociale.

13 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

14 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, co. 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

15 – In ogni caso, in ottemperanza del D.lgs 460/97, valgono le seguenti norme:

a) Divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o

partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente rendiconto economico/finanziario secondo le disposizioni statuarie.

e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2 del c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, attraverso avviso collettivo scritto affisso nella sede dell'associazione o qualora ciò non sia possibile con avviso individuale attraverso invio per mail o via posta della convocazione, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

f) Intramissibilità della quota o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità degli stessi.

16- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO A Casalnuovo di Napoli IN DATA 15/07/2020

Vincenzo Del Mastro

FIRMA



Carmela Lauro

FIRMA



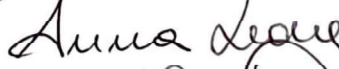
Luca Del Mastro

FIRMA



Anna Leone

FIRMA



Mariangela Amendola

FIRMA



Martina Carotenuto

FIRMA



Alessio Vacca

FIRMA

